
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL **DL 83/2015**: PROFILI GIURIDICI ED INDICAZIONI PRATICHE

Articolo di **Fabrizio TESTA**

(Referente informatico COA Cuneo e socio fondatore Centro Studi Processo Telematico)

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Notifica cartacea di originale o copia cartacei. - 3. Notifica cartacea di originale o copia informatica. - 4. Notifica via pec di originale informatico. - 5. Notifica via pec di duplicato o copia informatica (da PST/PDA). - 6. Notifica via pec di originale o copia cartacea. - 7. Depositi telematici di atti originali informatici. - 8. Depositi telematici di atti originali cartacei. - 9. Depositi cartacei di atti originali cartacei. - 10. Procura. - 11. Le "specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia".

1. Premessa.

La legge n. 132/15, di conversione del decreto legge n. [83/15](#) ed in vigore dal 21/8 u.s., ha inteso disegnare una disciplina generale ed unitaria delle attestazioni di conformità dell'avvocato in ambito processuale civile, consentendone l'apposizione alternativamente:

- sulla copia stessa (art. 16-*undecies* c. 2 DL 179/12): a margine o in calce alla medesima, se cartacea; all'interno del relativo file opportunamente modificato, se informatica;

- su documento separato diverso dalla copia (art. 16-*undecies* c. 3 DL 179/12): se cartacea, su foglio separato congiunto materialmente ad essa; se informatica, su documento informatico separato (la relata, in caso di notifica) con individuazione della copia informatica cui si riferisce effettuata esclusivamente secondo le emanande specifiche tecniche DGSIA.

Oltre alle copie conformi così attestate (ed ovviamente a quelle autenticate dalla cancelleria), l'avvocato può inoltre avvalersi dei duplicati informatici, da qualche tempo scaricabili dai fascicoli telematici in alternativa alle copie, i quali sono equivalenti all'originale perché contengono la stessa sequenza di bit e non necessitano quindi di attestazione alcuna.

In attesa delle nuove specifiche tecniche si dovrebbe poter attestare secondo le procedure seguite in passato in base alle regole precedenti¹, ma il citato riferimento esclusivo a nuove specifiche, senza una norma transitoria che avrebbe evitato ogni dubbio, ha indotto molti commentatori a suggerire cautela nell'uso delle attestazioni su documento informatico separato (anche la relata) di copie informatiche, in particolare di quelle che l'avvocato estrae per scansione dal cartaceo, finché tali specifiche non saranno emanate², anche a fronte della nullità prevista nell'art. 11 L. 53/94.

Quanto al contenuto di ogni attestazione, non essendo previste formule sacramentali, sarà sufficiente dichiarare semplicemente che "*è copia conforme all'originale. Luogo, data, avv. ...*" e firmare, a seconda dei casi, di pugno o digitalmente.

È opportuno esaminare separatamente le diverse ipotesi di notifica e deposito, così da indicarne i profili giuridici e le possibili soluzioni pratiche.

2. Notifica cartacea di originale o copia cartacea

Non è mutato nulla: si procede come in passato tramite ufficiale giudiziario o in proprio a mezzo posta.

3. Notifica cartacea di originale o copia informatica

Non è mutato nulla: nel caso di atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, si può tranquillamente procedere come in passato, scaricando la copia informatica (per migliore riconoscibilità, perché contenente la c.d. coccardina e i c.d. dati in blu, che peraltro hanno rilievo solo grafico e non giuridico) e stampandone la relativa copia cartacea con successiva attestazione in calce o a margine di quest'ultima oppure su foglio separato pinzato alla medesima.

4. Notifica via pec di originale informatico

¹Così ARCELLA R. nel suo [Blog](#)

²Cfr. REALE M. in [CSPT](#), GARGANO N. in [DirittoeGiustizia](#), SILENI L. nel suo [Blog](#)

Non è mutato nulla: gli atti originariamente informatici (es: citazioni, precetti, appelli, etc.), previa conversione in pdf e sottoscrizione digitale, potranno essere notificati via pec senza attestazione alcuna.

5. Notifica via pec di duplicato o copia informatica (da PST/PDA)

Per quanto riguarda gli atti e i provvedimenti presenti nei fascicoli telematici, ed equiparati *ex lege* all'originale anche se scansionati (art. 16-*bis* c. 9-*bis* DL 179/12) sono possibili 3 modalità:

- scaricare come in passato la copia informatica ed attestarne la conformità in relata (art. 16-*undecies* c. 3 DL 179/12 ss.mm.): come anticipato, essendo questa un documento separato, per procedere in tal modo è più opportuno attendere le nuove specifiche tecniche, anche se nel frattempo dovrebbero valere quelle precedenti pur in assenza di norma transitoria;

- scaricare la copia informatica ed inserire la conformità direttamente in essa³: il nuovo art. 16-*undecies* c. 2 DL 179/12 consente infatti sin da subito tale alternativa, mentre l'attestazione in relata è prevista nel caso in cui si opti per il documento informatico separato, facoltativamente per le copie informatiche in generale dall'art. 16-*undecies* DL 179/12 e obbligatoriamente solo per quelle per immagine (scansioni da cartaceo) dall'art. 3-*bis* commi 2 e 5 lett. g L. 53/94;

- scaricare i duplicati informatici⁴ e così notificarli senza conformità in relata⁵. Solo sull'immediata praticabilità di quest'ultima modalità concordano tutti i commentatori, mentre per le altre i pareri sono discordi.

6. Notifica via pec di originale o copia cartacea

La notifica telematica di scansioni (per es. di citazioni o appelli cartacei, di copie rilasciate dalla cancelleria, di atti e provvedimenti del Giudice di Pace, etc.) richiede necessariamente la conformità in relata (ai sensi degli artt. 16-*undecies* DL 179/12cit. e 3-*bis* c. 2 e 5 lett. g L. 53/94) e quindi il rispetto delle nuove specifiche tecniche.

Poiché queste si riferiranno all'individuazione della copia informatica, a mio avviso l'attestazione in relata inserita nella stessa pec, per scrupolo con impronta informatica e riferimento temporale, continua ad essere consentita, perché garantisce l'individuazione certa della copia, perché valgono le regole precedenti pur in assenza di norma transitoria e perché non era certo intenzione del legislatore bloccare queste notifiche⁶.

Vista l'infelice dizione normativa, peraltro, non si può che lasciare al giudizio e scrupolo del singolo operatore la scelta in questi casi fra notifica via pec oppure notifica in cartaceo a mezzo ufficiale giudiziario o posta in proprio.

7. Depositi telematici di atti originali informatici

Per i consueti depositi telematici di atti originali informatici, introduttivi e costitutivi (sempre consentiti in tutti i tribunali ma facoltativi; obbligatori solo i ricorsi monitori e le iscrizioni dei pignoramenti) e successivi (sempre obbligatori) non è mutato nulla: si procede come in passato, con sottoscrizione digitale senza ovviamente attestazione alcuna.

³Si veda la guida di VITRANI G. su [Scribd](#).

⁴Per un approfondimento sui duplicati, cfr. MINAZZI F. nel suo [Blog](#).

⁵Si veda la guida di GARGANO N. in [CSPT](#).

⁶Così anche ARCELLA R., cit.

8. Depositi telematici di atti originali cartacei

Nei casi, per es., di iscrizioni telematiche di citazioni cartacee o di pignoramenti con titolo e precetto, l'attestazione di conformità delle relative scansioni (ora espressamente prevista dal nuovo art. 16-*decies* DL 179/12) andrà prudenzialmente inserita nello stesso pdf⁷, mentre per l'attestazione su documento informatico separato sarà opportuno attendere le nuove specifiche tecniche, anche se pur in assenza di norma transitoria non possono che rimanere applicabili quelle precedenti.

9. Depositi cartacei di atti originali cartacei

Non è cambiato nulla, nei casi consentiti (atti introduttivi e costitutivi).

10. Procura

Se è notificata in cartaceo, nulla è mutato.

In caso di eventuale notifica via pec, attualmente i sistemi non consentono in genere di scaricarne dal fascicolo *online* il duplicato informatico, ma solo la copia informatica: valgono quindi le osservazioni di cui sopra al punto 5.

Tuttavia, nel caso di sua notifica via pec in allegato a citazioni e appelli (e quindi prima del deposito nel fascicolo telematico), basterà la scansione firmata digitalmente, secondo il disposto dell'art. 83 c.p.c., anche senza attestazione in relata.

Nei casi in cui la procura è già stata depositata in giudizio, non ne è necessaria la notifica (assieme, per es., a ricorso e decreto ingiuntivo), come confermato dalla giurisprudenza⁸: quand'anche, quindi, si preferisse per scrupolo notificarne la copia informatica scaricata dal fascicolo online con attestazione nella copia stessa e/o in relata (pur in attesa delle nuove specifiche), nessuna fondata eccezione sarà sollevabile.

10. Le "specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia"

L'occasione di fugare i dubbi sorti dopo la conversione in legge del DL 83/15 sarà l'emanazione delle nuove specifiche tecniche prevista dall'art. 16-*undecies* c. 3 DL 179/12.

È auspicabile che il Ministero scelga per le attestazioni su documento informatico separato modalità di individuazione della copia diversificate ed intuitive, salvaguardando quelle precedenti (impronta informatica e riferimento temporale, indicazione dei dati univoci della copia, etc.) per evitare eccezioni in caso di loro utilizzo nel periodo transitorio e prevedendo espressamente la sufficienza a tali fini della sola sottoscrizione digitale della copia per autentica (come per la procura ex art. 83 c.p.c.) o del semplice inserimento di copia e attestazione nella stessa pec, strumento di per sé sufficiente a garantire la loro univoca congiunzione.

⁷Si veda la guida di VITRANI G., cit.

⁸*Ex multis*, Trib. Milano Dott. Consolandi 14/1/2010